

Committente:



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"
LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO
TECNICO per RAGIONIERI e GEOMETRI

Ubicazione/riferimento:

Via Manzoni, 6
43036 Fidenza (Pr)

Titolo elaborato:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Norme di riferimento:

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01

Redazione a cura del:

Datore di Lavoro

D.L.:

Aimi Beatrice

Collaborazione:

Medico competente

M.C.

Canali Carlotta Maria

Consultazione, Verifica ed Approvazione:

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

RLS:

Piantosi Giovanni

Consulenza:

EcoGeo S.r.l.

Via Paradigna 21/A - 43122 Parma (PR)

In collaborazione con:

RSPP Felisa Luigi

Data		Ed.	Rev	Descrizione	
04/11/2013		01	00	Prima Stesura	
Protocollo EcoGeo			Settore	Redazione	Verifica
S	INF	13	Sicurezza	MZ	FL
					Approvazione
					FL

IISS Paciolo – D’Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.2 di 21

Indice

1. ANAGRAFICA AZIENDALE.....	3
2. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO.....	4
3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ.....	5
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	6
METODO DI VALUTAZIONE	6
ANALISI DEI RISCHI PER MANSIONE.....	8
DOCENTE.....	8
DOCENTE DI LABORATORIO	8
DOCENTE DI SOSTEGNO	8
ASSISTENTI TECNICI	9
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	9
COLLABORATORI SCOLASTICI.....	9
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA	10
5. CONCLUSIONI	10
STRALCIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LAVORATRICI GESTANTI	13

IISS Paciolo – D’Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.3 di 21

1. ANAGRAFICA AZIENDALE

Dati generali

NOME DELLA SOCIETÀ E RAGIONE SOCIALE	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paciolo – D’Annunzio
PLESSO	V. Manzoni, 6 - Fidenza
ORGANICO MEDIO ANNUO PERSONALE	60 circa
PRESENZA ALUNNI	480 circa
RESPONSABILE DEL S.P.P.	Felisa Luigi
MEDICO COMPETENTE	Canali Carlotta Maria
R.L.S.	Piantosi Giovanni
DIRIGENTE SCOLASTICO	Aimi Beatrice
ADDETTI ALLE EMERGENZE	Vedi allegato

Individuazione reparti/ambienti di lavoro

Ambienti di lavoro suddivisi nei reparti/aree di lavoro	Aule Laboratori Locale fotocopiatrice Uffici Palestra Archivio Biblioteca Depositi Servizi igienici Locali tecnici Area esterna
--	---

Individuazioni mansioni principali

Principali mansioni	Docenti Docenti di Sostegno Assistenti Tecnici Collaboratori scolastici Impiegati amministrativi
----------------------------	--

Tabella 1. Anagrafica Aziendale

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.4 di 21

2. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

La legge italiana per la tutela delle lavoratrici madri è stata modificata con il Decreto Legislativo 151 del 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53", che ha dato attuazione ad una direttiva dell'Unione Europea in materia. Il decreto contiene lievi modifiche e integrazioni alla legge italiana, già molto avanzata rispetto a quelle degli altri Paesi dell'Unione Europea.

In particolare, viene integrato l'elenco delle lavorazioni ritenute insalubri per le lavoratrici gestanti e viene loro riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro per effettuare gli esami prenatali durante l'orario di lavoro che non possono essere svolti in orario diverso, senza perdita della retribuzione.

La legge prevede, inoltre, l'obbligo di informare adeguatamente la lavoratrice dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa contemplando, però, la possibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, anche prevedendo orari diversi da quelli normalmente svolti.

Dispone poi, che il datore di lavoro debba eseguire, nel caso si rivelino necessarie, le modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione e all'orario di lavoro, per evitare che la gestante o puerpera sia esposta a rischi sul lavoro.

Qualora non fosse possibile effettuare alcuna modifica nell'organizzazione e/o nell'orario di lavoro, il datore di lavoro deve assegnare la lavoratrice ad altre mansioni. Se nemmeno l'assegnazione ad altre mansioni fosse possibile, le lavoratrici sono dispensate in anticipo dal lavoro (rispetto al periodo obbligatorio di due mesi prima e tre mesi dopo il parto), così come previsto dal Testo Unico sulla maternità.

Una novità importante consiste nel fatto che, mentre prima era l'ispettorato del lavoro a disporre l'astensione anticipata, ora è lo stesso datore di lavoro che può farlo, informandone successivamente l'ispettorato.

Per questa ragione l'Istituto ha demandato ad una struttura tecnica di fiducia l'analisi specifica dell'argomento. La valutazione è stata perciò curata da:

ECOGEO s.r.l.
Sicurezza , Qualità, Ambiente, Territorio
 via Paradigna, 21/a Parma 43100
 Tel. 0521/773620

La valutazione è stata eseguita con la collaborazione e sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro.

È bene infine sottolineare che tale valutazione tende a fotografare la situazione attuale. Il presente documento deve perciò essere costantemente tenuto aggiornato, sotto forma di versioni successive o di integrazioni specifiche, in occasione di sostanziali mutamenti della situazione inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per ulteriore specifiche si rimanda al documento di valutazione dei rischi generale.

IISS Paciolo – D’Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.5 di 21

3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

All’interno dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Paciolo-D’Annunzio” si svolgono le attività tradizionalmente connesse con l’insegnamento. Per le attività didattiche vengono utilizzate le normali attrezzature presenti all’interno delle scuole quali PC, proiettori, lavagne, lavagne elettroniche (LIM) e altre attrezzature elettriche e manuali di uso comune. All’interno dell’istituto sono presenti, oltre ai docenti, i collaboratori scolastici che svolgono operazioni di pulizia e riordino dei locali, i docenti di sostegno (e/o educatori) che si occupano dell’assistenza agli alunni disabili, gli impiegati amministrativi che svolgono le mansioni tipiche d’ufficio gestendo gli aspetti amministrativi. gli assistenti tecnici che collaborano con i docenti nelle attività svolte nei laboratori didattici e si occupano della gestione dei laboratori stessi.

Le mansioni ove possono essere addette lavoratrici sono indicate nella seguente Tabella:

Qualifica / Mansione	Reparto
DOCENTI	Aule, laboratori, aule speciali
DOCENTI DI SOSTEGNO	Aule Laboratori e aule speciali
ASSISTENTI TECNICI	Laboratori e aule speciali
COLLABORATORI SCOLASTICI	Tutti
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	Uffici

Gli alunni non sono stati considerati nella valutazione del rischio. In considerazione delle modalità di svolgimento delle attività all’interno dell’Istituto in caso di alunne in stato di gravidanza si applicherà la stessa valutazione relativa alla mansione di Docente.

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.6 di 21

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Metodo di valutazione

Attribuendo ad ogni rischio una probabilità ed una gravità è stata costruita una matrice di rischio dove, in ordinata è riportata la gravità del danno (G) ed in ascissa la probabilità (P) del verificarsi dell'evento.

La matrice costruita (vedi Tabella seguente), infine, rappresenta la scala delle priorità delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che devono essere adottate per eliminare o ridurre e controllare i rischi per ciascuna delle mansioni espletate dal personale.

P (probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

La matrice di rischio costruita può essere divisa in quattro aree corrispondenti ad un:

R > 8	Rischio Alto	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata; Azioni correttive da programmare con urgenza (immediatamente)
4 ≤ R ≤ 8	Rischio Medio	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media; Azioni correttive da programmare nel breve/medio termine (6 mesi – 1 anno)
2 ≤ R ≤ 3	Rischio Basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario; Azioni correttive da programmare (1-5 anni)
R = 1	Rischio Irrilevante	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario Azioni correttive da valutare in fase di seconda programmazione

Tabella 2. Attribuzione del livello di rischio

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.7 di 21

"L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e la salute dei lavoratori".

La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire l'entità del danno).

La decisione dell'intervento, che sia dell'uno o dell'altro tipo, necessita di stabilire prima quale sia il livello di rischio accettabile R_a , in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte quelle situazioni che presentano un livello di rischio R tale che:

$$R > R_a$$

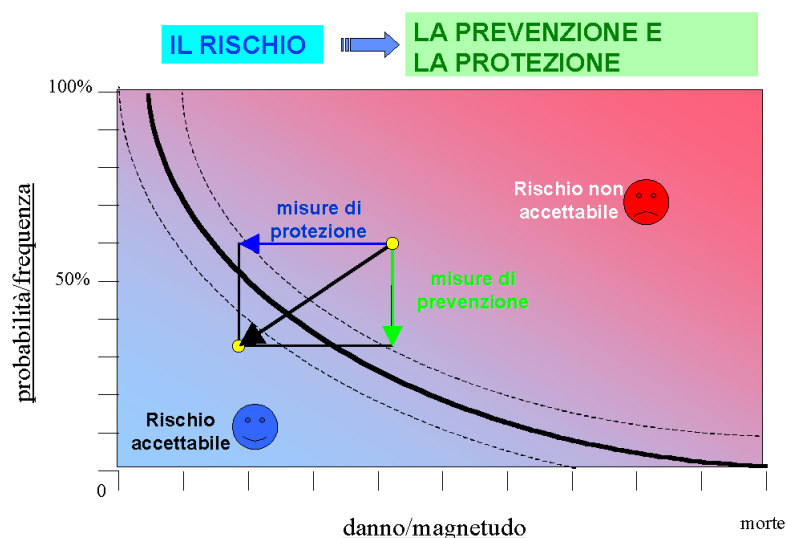


Figura 1. Schema esplicativo della metodologia di riduzione del rischio da non accettabile ad accettabile.

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.8 di 21

ANALISI DEI RISCHI PER MANSIONE

Nelle tabelle che seguono si procederà alla valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodi di allattamento, per ciascuna mansione, in relazione alle attività specifiche previste.

Docente

Attività specifica	Rischio	P	G	R	Valutazione	Misure di prevenzione
Lezioni frontali in aula	Ergonomia	2	1	2	Basso	Alternare la posizione in piedi con quella seduta; Possibilità di riposo in caso di necessità.

Docente di laboratorio

Attività specifica	Rischio	P	G	R	Valutazione	Misure di prevenzione
Lezioni frontali in aula	Ergonomia	2	1	2	Basso	Alternare la posizione in piedi con quella seduta; Possibilità di riposo in caso di necessità.
Lezioni in laboratorio con utilizzo di attrezzature e materiali presenti nei laboratori	Rischio chimico	2	2	4	Medio	Divieto di esposizione a sostanze chimiche

Docente di sostegno

Attività specifica	Rischio	P	G	R	Valutazione	Misure di prevenzione
Assistenza disabili	Movimentazione manuale dei carichi*	2	2	4	Medio	Divieto della movimentazione manuale di carichi pesanti
	Ergonomia	2	1	2	Basso	Alternare la posizione in piedi con quella seduta; Possibilità di riposo in caso di necessità
	Urti, colpi*	2	2	4	Medio	Divieto di assistenza a alunni che, per la loro disabilità, possano manifestare comportamenti violenti
	Rischio biologico*	1	3	3	Basso	Divieto di assistenza a alunni che presentano patologie infettive

*Da valutare caso per caso

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.9 di 21

Assistenti tecnici

Attività specifica	Rischio	P	G	R	Valutazione	Misure di prevenzione
Utilizzo attrezzature e materiali presenti nei laboratori	Movimentazione manuale dei carichi*	1	3	3	Basso	Divieto della movimentazione manuale di carichi pesanti
	Ergonomia	2	1	2	Basso	Alternare la posizione in piedi con quella seduta; Possibilità di riposo in caso di necessità;
	Rischio chimico	2	2	4	Medio	Divieto di esposizione a sostanze chimiche

Impiegati amministrativi

Attività specifica	Rischio	P	G	R	Valutazione	Misure di prevenzione
Lavoro d'ufficio	Movimentazione manuale dei carichi	2	1	2	Basso	Divieto della movimentazione manuale di carichi pesanti
	Ergonomia	2	1	2	Basso	Alternare la posizione in piedi con quella seduta

Collaboratori scolastici

Attività specifica	Rischio	P	G	R	Valutazione	Misure di prevenzione
Attività di pulizia dei locali e sorveglianza, gestione materiali	Movimentazione manuale dei carichi	3	1	3	Basso	Divieto della movimentazione manuale di carichi pesanti
	Ergonomia	2	1	2	Basso	Alternare la posizione in piedi con quella seduta; Possibilità di riposo in caso di necessità
	Rischio chimico	2	2	4	Medio	Divieto di esposizione a sostanze chimiche
Utilizzo di scale portatili	Caduta dall'alto	1	4	4	Medio	Divieto di utilizzo delle scale portatili

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.10 di 21

Nota per le lavoratrici:

Alla luce di quanto sopra specificato, si ritiene opportuno progettare ed organizzare le attività in modo da favorire l'attività muscolare dinamica, rispetto a quella statica, evitando di mantenere per lungo tempo la contrazione dello stesso muscolo e, in ogni caso ridurre al minimo l'assunzione di una postura statica.

Dovranno essere permessi movimenti del corpo, tali da evitare situazioni che richiedano di mantenere troppo a lungo posture fisse, siano esse in piedi o sedute; tale sequenza di movimenti può essere agevolata mediante l'impiego di opportuni accorgimenti o dispositivi, quali per esempio pedane o piani d'appoggio per i piedi che permettano un movimento alternato degli arti inferiori e consentano al 60% del corpo di avere un supporto stabile.

Infine, come già sottolineato non è necessario alternare continuamente la posizione eretta con quella seduta, bensì è fondamentale poter permettere movimenti con cambi di postura degli arti inferiori o cambi di mansione in modo da evitare la congestione degli arti inferiori.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA

Relativamente allo stato di gravidanza, nel caso in cui la lavoratrice non sia soggetta a rischio, è sua facoltà informare il Datore di Lavoro relativamente al suo stato. Nel caso in cui la lavoratrice sia soggetta a rischi, essa ha l'obbligo di informare il Datore di Lavoro del suo nuovo stato in modo che egli possa assumere, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro.

Nel caso specifico pertanto hanno l'obbligo di comunicare il proprio stato di gravidanza le docenti e tecnici di laboratorio e di sostegno, unitamente alle collaboratrici.

5. CONCLUSIONI

A seguito dell'analisi effettuata si possono trarre le seguenti conclusioni riguardanti i rischi ai quali sono soggette le lavoratrici gestanti e/o in periodo di allattamento che operano all'interno dell'Istituto.

Sono stati valutati tutti i rischi relativi alle mansioni svolte e taluni sono risultati essere di livello medio pertanto non eseguibili dalle lavoratrici gestanti, mentre altri sono risultati essere compatibili con lo stato di gravidanza o allattamento delle donne.

Pertanto le attività che sono obbligatoriamente da escludere per la gestante sono di seguito elencate:

- Movimentazione manuale dei carichi pesanti
- Eventuale utilizzo di scale portatili
- Attività con rischio di colpi e urti
- Attività che comportino lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro
- Attività che comportano rischio chimico non basso

La legge italiana per la tutela delle lavoratrici gestanti dispone che il datore di lavoro debba, se

IISS Paciolo – D’Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.11 di 21

necessario, apportare modifiche temporanee alle condizioni, alle postazioni, all’organizzazione e all’orario di lavoro in modo da escludere qualsiasi fattore di rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo in di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (D.Lgs. 151/01).

In riferimento alle lavoratrici in periodo di allattamento valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente, risultando logicamente molto cautelative essendo il periodo di allattamento meno gravoso rispetto a quello di gestazione.

Per presa visione e condivisione dei contenuti:

IISS Paciolo – D’Annunzio

IL DATORE DI LAVORO/DIGENTE SCOLASTICO

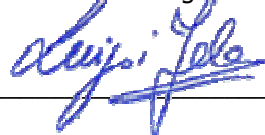
Beatrice Aimi

In collaborazione con:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Felisa Luigi



IL MEDICO COMPETENTE

Maria Carlotta Canali

Previa consultazione del

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

PER LA SICUREZZA

Giovanni Piantosi

IISS Paciolo – D’Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.12 di 21

ALLEGATI

IISS Paciolo – D’Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.13 di 21

STRALCIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LAVORATRICI GESTANTI

STRALCIO DEL D.LGS 645/96

CAMPO DI APPLICAZIONE del D.Lgs 645/96, art.1:

Il Decreto 645/96 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. Con il termine di lavoratrici si intendono le lavoratrici subordinate (alle quali si applica la precedente Legge 1204/71); si ritiene opportuno, comunque, che il datore di lavoro estenda la tutela alle lavoratrici che, ai sensi del D.Lgs 81/2008, risultino equiparate alle lavoratrici subordinate (socie lavoratrici di cooperative o di società, utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviate presso datori di lavoro, allieve degli istituti di istruzione e universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici).

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dal Decreto 81/08, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto con particolare riguardo all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che vengono elencati qui di seguito :

AGENTI

1) Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- ☐ colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- ☐ movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- ☐ rumore;
- ☐ radiazioni ionizzanti;
- ☐ radiazioni non ionizzanti;
- ☐ sollecitazioni termiche;
- ☐ movimenti o posizioni di lavoro, spostamenti sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

2) Agenti biologici.

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.14 di 21

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (Art.268 comma b: agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma c: Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma d: Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità .

3) Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'Allegato II:

sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti irreversibili); R45 (può provocare il cancro);R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) e R47 (può provocare malformazioni congenite) purché non figurino ancora nell'Allegato II;

agenti chimici che figurino nell'allegato IX del decreto 81/08 (1. Produzione d'auramina col metodo Michler. 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.)

mercurio e suoi derivati;

medicamenti antimitotici;

monossido di carbonio;

agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

PROCESSI

Processi industriali che figurano nel D.Lgs. 81/08(come sopra)

CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Il legislatore precisa comunque che tale elenco è da intendersi come non esauriente.

Al termine della suddetta valutazione il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici. Il datore di lavoro è quindi chiamato a compiere, in relazione agli specifici rischi, un percorso che comprende **l'individuazione delle fonti di rischio, la valutazione dell'entità del rischio e l'individuazione delle modalità mediante le quali tutelare la salute delle lavoratrici in questione.**

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.15 di 21

E' preferibile che il datore di lavoro soggetto all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (ai sensi del D.Lgs. 81/08) integri tale documento con le valutazioni in merito ai rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

Spetta inoltre al datore di lavoro l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e le conseguenti misure adottate.

Viene ribadito il divieto del datore di lavoro di esporre le lavoratrici di cui sopra ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri come previsto dall'art.3 della Legge 1204/71 e dall'art.5 del DPR 1026/76. Tale divieto viene inoltre allargato agli agenti ed alle condizioni riportate nel seguente allegato II:

LAVORATRICI GESTANTI

AGENTI

Agenti· fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

Agenti chimici: piombo e i suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Anche in questo caso il legislatore precisa che tale elenco è da intendersi come non esauriente.

Se viene individuata un'esposizione a fattori di rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici il datore di lavoro deve adottare provvedimenti, quali la modifica temporanea delle condizioni di lavoro o dell'orario di lavoro, per evitare tale esposizione. In caso di impossibilità ad eseguire tali modifiche, per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro disporrà il cambio di mansione dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, specificando la mansione alla quale la lavoratrice verrà adibita, anche ai fini di una eventuale astensione anticipata dal lavoro.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per eseguire: esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. I permessi devono essere preventivamente richiesti e successivamente documentati da apposita giustificazione contenente data ed orario di effettuazione degli esami.

E' vietato adibire al lavoro notturno (dalle 24 alle ore 6) le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino nelle aziende manifatturiere anche artigiane. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.16 di 21

DECRETO LEGISLATIVO N.532/99 in materia di lavoro notturno.

Per quanto attiene le lavoratrici madri, l'art.5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n.903, come sostituito dall'art.17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n.25, stabilisce quanto segue:

E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

- dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5/2/92, n.104, e successive modifiche.

LEGGE N.53/00, Art.12

L'art.12, comma 1, della Legge ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

L'articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

CONSIDERAZIONI SULLE COMPETENZE

CIRCOLARE 4 marzo 1998 Ministero del Lavoro sulle lavoratrici gestanti:

Una recente sentenza della Corte Costituzionale, n.373 del dicembre 1997, ha chiarito che " i poteri di vigilanza, attribuiti agli ispettorati provinciali del lavoro con decreto legislativo n.645 del 1996, attengono all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno dell'azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere alcun accertamento medico. Ove peraltro quest'ultimo risultasse necessario, l'accertamento sanitario verrà richiesto dall'ispettorato territorialmente competente, ormai privo delle necessarie strutture sanitarie interne, ai servizi delle aziende sanitarie..."

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.17 di 21

La Corte costituzionale ha pertanto ribadito le competenze specifiche del Servizio ispezione del lavoro in materia di tutela delle lavoratrici madri.

STRALCIO DEL D.LGS. 151/2001

PERMESSI PER ESAMI PRENATALI

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi devono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di questi permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

CONGEDO DI MATERNITÀ

Astensione obbligatoria

I due mesi prima la data presunta del parto (più eventuale interdizione), il periodo intercorrente la data presunta e la data effettiva se il parto avviene dopo, i tre mesi dopo, gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto (artt. 16 e 17 DLgs 151/2001).

Flessibilità dell'astensione obbligatoria:

è facoltà per le lavoratrici di astenersi obbligatoriamente dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto (con attestazione sanitaria), spostando il periodo non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, che, pertanto, potrà essere prolungato fino a quattro mesi (art. 20 DLgs 151/2001).

Parto prematuro:

qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio (art. 12 comma 3 Ccnl 2003).

RETRIBUZIONE:

alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre (nel caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino, art. 28 D.Lgs. 151/2001, quindi possibile per i primi tre mesi di vita del figlio), spetta l'intera retribuzione fissa mensile

DOCUMENTAZIONE:

prima dell'inizio di questo periodo, le lavoratrici devono consegnare il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva (art. 21 D.Lgs. 151/2001).

IISS Paciolo – D’Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.18 di 21

RIPOSI GIORNALIERI:

- Durata: durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di un’ora, un solo periodo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore (art. 39 D.Lgs. 151/2001). Ne viene riconosciuta la possibilità anche al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi: figli affidati esclusivamente; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; la madre non sia lavoratrice dipendente; morte o grave infermità della madre (art. 40 D.Lgs. 151/2001). È da ritenere escluso il diritto del padre a riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa (fatta salva la precedente ipotesi di grave infermità). Questi periodi di riposo sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre (art. 41 D.Lgs. 151/2001).

MALATTIA DEL BAMBINO

- Durata: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Dopo il compimento del terzo anno e fino all’ottavo, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (art. 47 D.Lgs. 151/2001).

Il D.Lgs. 151/2001 prevede anche che le ferie, e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo, non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di paternità (art. 22 comma 6), di congedo parentale (art. 34 comma 6) e di malattia del bambino (art. 48 comma 2).

In tutti i casi in cui è prevista la frazionabilità, questa va intesa nel senso che tra un periodo, anche di un solo giorno per volta, e l’altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.

Nei casi di fruizione alternativa per attestare che l’altro genitore non ne stia fruendo contemporaneamente, oppure per quantificare l’ammontare dei periodi previsti occorre presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.

Sempre il D.Lgs. 151/2001 prevede per i periodi di astensione facoltativa (art. 35), di riposo (art. 44) e di malattia del bambino (art. 49) non coperti da contribuzione la contribuzione figurativa, con facoltà di riscatto o Contribuzione volontaria

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. I-Pag.19 di 21

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Lavori vietati	
A)	<i>quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;</i>
B)	<i>quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;</i>
C)	<i>quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;</i>
D)	<i>i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;</i>
E)	<i>i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
F)	<i>i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
G)	<i>i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
H)	<i>i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
I)	<i>i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
L)	<i>i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;</i>
M)	<i>i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;</i>
N)	<i>i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
O)	<i>i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.</i>

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. II-Pag.20 di 21

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

Lavori vietati
A Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1: 1. <u>Agenti</u>: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. <u>Condizioni di lavoro</u>: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art.3: 1. <u>Agenti</u>: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. <u>Condizioni di lavoro</u>: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

Lavori vietati
A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;

IISS Paciolo – D'Annunzio	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 1 Rev. 0
Data: 04/11/2013	Redatto dal D.L. in collaborazione con EcoGeo S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Sez. II-Pag.21 di 21

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nel D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nel D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.